

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

N. G16897 del 25/11/2014

Proposta n. 20268 del 21/11/2014

Oggetto:

Tribunale penale di Viterbo. Procedimento R.G. n. 5260/2010. Costituzione di parte civile. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Proponente:

Estensore	CASTRACANE LAURA	_____
Responsabile del procedimento	CASTRACANE LAURA	_____
Responsabile dell' Area	L. SELVA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Tribunale penale di Viterbo. Procedimento R.G. n. 5260/2010. Costituzione di parte civile. Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed, in particolare, l’articolo 11 bis “*Avvocatura Regionale*” e l’articolo 17, relativo alle funzioni già di competenza dei Direttori di Dipartimento, tra cui quelle di cui al comma 1, lettera l), concernenti la promozione e la resistenza alle liti ed il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2009 n. 22 “*Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio*” ed, in particolare, l’articolo 1, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a parziale modifica della legge regionale n. 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione Lazio ed individua le funzioni ed i compiti dell’Avvocatura regionale disciplinando le norme transitorie;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche*”, ed, in particolare, l’articolo 1 che ha sostituito l’articolo 553 bis riguardante l’Avvocatura regionale, dettando specifiche disposizioni transitorie;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 concernente “*Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*” ed, in particolare, l’articolo 14, comma 1, che ha previsto, con decorrenza dal 1 ottobre 2013, la soppressione dei Dipartimenti e delle strutture di staff e degli uffici appartenenti ai Dipartimenti;

VISTO il regolamento regionale 30 settembre 2013, n.16 “*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni*”, che inserisce, nell’ambito del r.r. 1/2002, l’articolo 558-bis;

ATTESO CHE il suddetto articolo 558-bis del r.r. 1/2002, al comma 1, attribuisce alle Direzioni regionali, in ragione delle proprie competenze, le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi e, al comma 5, specifica le modalità per la promozione delle liti e la resistenza alle stesse da parte dell’Avvocatura regionale;

VISTA la D.G.R. n. 85 del 30/04/2013 di “*Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e sviluppo rurale, Caccia e Pesca , ai sensi del combinato disposto dell’articolo 162 e dell’allegato H del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1...*” al Dott. Roberto Ottaviani, dirigente regionale;

VISTA la nota prot. n. 630474 del 13/11/2014 nella quale l'Area "Territorio rurale, Credito e Calamità Naturali", ha ravvisato l'interesse dell'amministrazione regionale a costituirsi parte civile nel procedimento penale R.G. n. 5260/2010, pendente presso il Tribunale penale di Viterbo ;

RITENUTO opportuno formalizzare con propria determinazione la decisione dell'Amministrazione di costituirsi parte civile nel suddetto procedimento penale;

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

- di ritenere sussistente l'interesse dell'Amministrazione regionale a costituirsi parte civile nel procedimento penale R.G. n. 5260/2010, pendente presso il Tribunale penale di Viterbo, al fine di consentire l'adeguata difesa degli interessi dell'Amministrazione stessa, con facoltà di proporre impugnative anche negli ulteriori eventuali gradi di giudizio e/o di resistere alle stesse;
- di trasmettere all'Avvocatura regionale, la presente determinazione con la quale viene formalizzata la decisione di costituirsi in giudizio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto OTTAVIANI